



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI
E-MAIL ufficiotecnico@comunemale.it
comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 179 / UTC DEL 24.10.2017

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE RACCORDO STRADALE SU PP.FF. VARIE IN C.C. ARNAGO - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTO OPERE DI ASFALTATURA ALLA DITTA BETON ASFALTI S.R.L. CON SEDE IN CIS (TN).

CUP: N. H11B16000890004 CIG: N. 67894932DE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici n.226/UTC dd. 24.10.2016 sono stati affidati in economia alla ditta **Valentinotti Giovanni** con sede a Tozzaga di Caldes (TN) in Via Alle Pozze n. 16, i lavori di “*Realizzazione raccordo stradale in C.C. Arnago*”, accettando l’offerta presentata in data 17.10.2016 con prot. n. 9937 con i costi ivi evidenziati e quindi per complessivi € 37.273,38.-, oltre all’I.V.A. nella misura del 10%.

Visto che i relativi lavori, come da apposito verbale, risultano iniziati il giorno 22.11.2016.

Vista la richiesta pervenuta in data 20.09.2017 con prot. n. 9379 formulata dalla ditta Valentinotti Giovanni intesa ad ottenere l'autorizzazione al subappalto delle opere di fornitura e stesa conglomerato bituminoso per € 3.712,08.- comprensivo degli oneri di sicurezza a favore della ditta Beton Asfalti S.r.l. con sede legale in Zona Industriale, n. 1 - Cis (TN), P. IVA 01265960227.

Vista la documentazione integrativa inoltrata dalla ditta appaltatrice in data 27.09.2017 prot. n. 9672 e 9674.

Visto il contratto di subappalto sottoscritto in data 18.09.2017 dalle imprese Valentinotti Giovanni e Beton Asfalti S.r.l. per un importo di €3.712,08.-.

Verificato, a norma dell'art. 3 comma 9 della Legge 13.08.2010, n. 136 che il citato contratto di subappalto prevede all'art. 5 l'impegno ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed è soggetto a clausola sospensiva che ne subordina l'efficacia all'adozione del presente provvedimento autorizzativo.

Considerato che le opere oggetto del presente subappalto sono ricomprese tra quelle indicate in sede di procedura d'appalto dalla ditta Valentinotti Giovanni. nell'elenco delle opere subappaltabili.

Preso atto che la presente non comporta assunzione di spese a carico del bilancio comunale e che, pertanto, non si procede all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario prevista dall'art. 19 1° comma, del T.U. delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg.3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 12 giugno 2015 n. 15 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17.03.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 e triennale 2017-2019.
- la deliberazione della Giunta Municipale, n. 38 del 28.03.2017, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2017-2019.

D E T E R M I N A

1. Di autorizzare la ditta Valentinotti Giovanni con sede a Tozzaga di Caldes (TN) in Via Alle Pozze n. 16, P. IVA 02115490225, a subappaltare alla ditta Beton Asfalti S.r.l. con sede legale in Zona Industriale, n. 1 - Cis (TN), P. IVA 01265960227, le opere di fornitura e posa conglomerato bituminoso per € 3.712,08.- nell'intervento "*Realizzazione raccordo stradale in C.C. Arnago*", ferme le condizioni ed il disposto delle norme in narrativa indicate e richiamate.
2. Di dichiarare che dell'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile.
3. Di disporre perché, ai sensi della L. 136/2010, le ditte appaltatrice e subappaltatrice dotino i propri dipendenti di tessera di riconoscimento.
4. Di condizionare la presente autorizzazione al rispetto, da parte dell'impresa aggiudicataria, degli obblighi previsti dall'art. 18 della legge 55/90, in particolare:
 - trasmettere, relativamente all'impresa subaffidataria, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - trasmettere il POS dell'impresa subaffidataria di cui al D.Lgs. 81/2008;
 - praticare per il lavori affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%;
 - indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere anche i nominativi di tutte le imprese subaffidatarie, con i rispettivi dati di iscrizione alla C.C.I.A.A.
5. Di trasmettere la presente autorizzazione alle ditte interessate, al geom. Dallavo Mirko, direttore lavori e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
7. Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.P. 2/2016 e dell'art. 139 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato (artt. 7.24 e 7.26), a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

8. Di stabilire che l'appaltatore e il subappaltatore (identificato con il CUP: N. H11B16000890004 CIG: N. 67894932DE) assumano tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
9. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m
10. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
11. Di dare atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento della adozione e sottoscrizione da parte del sottoscrittore;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malé lì, 24.10.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to – ing. Noemi Stablum -

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele
